

REGOLAMENTO (CE) N. 439/95 DELLA COMMISSIONE
del 28 febbraio 1995

recante deroga e modifica al regolamento (CEE) n. 1442/93 recante modalità di applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità per quanto riguarda le domande di certificati per il secondo trimestre del 1995

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando che l'allegato I del regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2444/94⁽⁴⁾, reca i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti degli Stati membri; che occorre aggiungere a tale elenco i nomi delle competenti autorità dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 e dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1442/93, le domande di certificato d'importazione devono essere presentate nei primi sette giorni dell'ultimo mese del trimestre che precede il trimestre per il quale sono rilasciati i certificati e, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 e dell'articolo 17, paragrafo 1, il rilascio dei certificati avviene entro il 21 dell'ultimo mese di ogni trimestre per il trimestre successivo; che, per i motivi amministrativi connessi all'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, è opportuno posporre le suddette date per le domande e per il rilascio dei certificati d'importazione relativi al secondo trimestre del 1995;

considerando che è necessario che il presente regolamento entri in vigore immediatamente prima del periodo in cui possono essere presentate le domande di titolo per il secondo trimestre del 1995;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. All'allegato I del regolamento (CEE) n. 1442/93, sono aggiunti i seguenti nomi e indirizzi delle autorità competenti dell'Austria, della Finlandia e della Svezia:

⁽¹⁾ GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
⁽³⁾ GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.
⁽⁴⁾ GU n. L 261 dell'11. 10. 1994, pag. 3.

— Austria:

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft
Abteilung III A 5 — Handelspolitik und Außenhandel
Stubenring 12
A-1012 Wien

— Finlandia:

Maa- ja metsätalousministeriö
Mariankatu 23
PL 232
FIN-00171 Helsinki

— Svezia:

Jordbruksverket
Vallgatan 8
S-551 82 Jönköping ».

2. All'allegato I del regolamento (CEE) n. 1442/93, il nome e l'indirizzo dell'autorità competente della Germania sono sostituiti da quanto segue:

— Germania:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
Referat 322
Adickesallee 40
D-60332 Frankfurt am Main ».

Articolo 2

1. In deroga agli articoli 9, paragrafo 2 e 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1442/93, le domande di certificati d'importazione per il secondo trimestre del 1995 sono presentate tra l'8 e il 14 marzo 1995.

2. In deroga agli articoli 11, paragrafo 1 e 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/93, i certificati d'importazione per il secondo trimestre del 1995 sono rilasciati entro il 28 marzo 1995.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.